

# **LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA COSTITUZIONE**

*(Percorso di riflessione proposto dal prof. D. Mastrangelo)*

## **I – Le costituzioni e il diritto amministrativo**

- Ogni costituzione fonda giuridicamente il potere amministrativo e i suoi limiti
- La *Big Revolution*, Montesquieu, la divisione dei poteri e il principio di legalità dell'amministrazione
- Rousseau, la democraticità del potere amministrativo e il rispetto del principio di uguaglianza
- La rivoluzione francese e le costituzioni moderne
- Napoleone e il diritto amministrativo, come disciplina speciale dell'organizzazione, dell'attività e della giustizia amministrative

## **II – La Costituzione e l'organizzazione amministrativa**

- Dal modello napoleonico-cavouriano di organizzazione amministrativa statalistica e gerarchica al modello decentrato e autonomistico delineato dalla Costituzione repubblicana
- La riforma costituzionale del 2001 e la tendenza al “federalismo”
- La sussidiarietà verticale
- La sussidiarietà orizzontale e l'amministrazione per accordi

- Politicità e tecnicità dell'amministrazione: lo *spoil system* e la distinzione fra organi di indirizzo e organi di gestione

### **III – La Costituzione e l'attività amministrativa**

- I principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità e la loro duttilità all'interpretazione evolutiva imposta dal diritto europeo e dalla "globalizzazione".
- Il principio di legalità, la delegificazione, la *deregulation*
- La legge 241 del 1990: dalla procedimentalizzazione alla semplificazione e dalla riservatezza alla trasparenza

### **IV – La Costituzione e la giustizia amministrativa**

- La Costituzione repubblicana e il problema della giustizia amministrativa
- Il giudice amministrativo nella Costituzione: i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato
- La disciplina costituzionale del riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo
- Il "giusto processo" e il Codice del processo amministrativo

## **ALCUNE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI DI PARTICOLARE RILEVANZA**

### **A) sull'organizzazione amministrativa:**

#### **Art. 5:**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

#### **Art. 114, commi 1 e 2:**

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

#### **Art. 119, comma 1:**

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

#### **Art. 117, commi 1-4:**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

**Art. 117, comma 6:**

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

**Art. 118, comma 1:**

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**Art. 118, comma 4:**

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

**B) Sull'attività (oltreché sull'organizzazione) amministrativa:**

**Art. 97, comma 1:**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

**C) Sulla giustizia amministrativa:**

**Art. 113, comma 1:**

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

**Art. 103, comma 1:**

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

**Art. 125:**

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

**Art. 111, commi 1 e 2:**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.